

CIRCOLO DEI SARDI QUATTRO MORI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA

STATUTO

TITOLO I

Articolo 1 - Costituzione e sede

A norma dell'articolo n. 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo senza scopo di lucro, è costituita l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E RICREATIVA che prende il nome di "CIRCOLO DEI SARDI QUATTRO MORI - APS" più semplicemente denominata "CIRCOLO", con Sede sociale e legale in RIVOLI - Via F.lli Macario, 54.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti.

Il Circolo è un'associazione senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica.

Il Circolo è regolato dal presente statuto, dalla normativa di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 della Regione Autonoma della Sardegna e dalla normativa in materia di Enti del Terzo.

Per quanto non previsto dal Codice del terzo settore si applicano, in quanto compatibili con esso, le disposizioni del codice civile e le relative norme di attuazione.

Articolo 2 - Natura giuridica e oggetto sociale

Il Circolo ha natura giuridica di "Associazione non riconosciuta".

Il Circolo esercita in via principale le attività di interesse generale previste nell'art. 5, comma 1,

lettera i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 mediante il perseguimento delle azioni di cui all'Articolo 5 del presente Statuto.

Articolo 3 - Caratteristiche.

- 1. Il Circolo si richiama ai valori della Costituzione Italiana rispettando i diritti inviolabili della persona, senza distinzione di sesso, di razza, di religione e promuovendo, anche per tradizione storica particolare dei Sardi, la pari opportunità tra uomo e donna.
- 2. Il Circolo è una Associazione unitaria ed autonoma senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica, autonoma ed indipendente dal punto di vista organizzativo, amministrativo e patrimoniale.
- 3. Esso è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dai Soci, che ne costituiscono la base sociale.
- 4. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi Regolamenti.
- 5. Pur conservando la propria autonomia ed indipendenza amministrativa, il Circolo agisce in stretta collaborazione e unità d'intenti con la F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia), alla quale aderisce formalmente.
- 6. Il Circolo accetta e rispetta lo Statuto Sociale della F.A.S.I. e il relativo regolamento di attuazione.
- 7. Hanno accesso al Circolo anche i tesserati di altri Circoli aderenti alla F.A.S.I.
- 8. Il Circolo è inoltre aperto a tutti i Sardi, ai loro coniugi, ai discendenti e a chi ne condivide le finalità.

Articolo 4 - Principi e scopi generali.

Il Circolo si propone di:

- 1. Salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi;
- 2. Promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folcloristici della Sardegna;
- 3. Promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali ed industriali della Sardegna;
- 4. Svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;
- 5. Contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale (con iniziative miranti all'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi.) dei sardi e della Sardegna;
- 6. Perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli;
- 7. Svolgere attività di acquisto collettivo di beni, con rivendita dei medesimi ai soli Soci, senza alcun fine di lucro, costituendosi a tal fine come Gruppo di Acquisto Solidale, ai sensi della

normativa vigente (art. 1, commi 266 e 267 della legge n. 244/2007, e dell'art. 4, comma 7, del DPR 633/1972).

Articolo 5 – Attività del Circolo

Il Circolo si prefigge di:

- 1. Promuovere e gestire attività di utilità sociale in campo culturale e ricreativo a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2. Sviluppare attività culturali, sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, assistenziali di prevenzione sanitaria;
- 3. Promuovere e gestire corsi formativi.
- 4. Valorizzare tutte quelle iniziative che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo;
- 5. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, il Circolo potrà creare strutture proprie od utilizzare quelle già esistenti sul territorio.
- 6. Il Circolo potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.
- 7. Il Circolo ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale: con le Istituzioni Pubbliche, con gli enti locali e con quelli culturali, turistici ed ambientalistici; partecipando così, e contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sportive, del tempo libero, della cultura, della didattica, del turismo e della tutela dell'ambiente,
- 8. Il Circolo non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

Articolo 6 – I soci del Circolo

Possono essere Soci del Circolo tutti quelli che ne condividono appieno le finalità e gli scopi. All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa, (come da art. 2, c. 3, l.r. 7/2006 e Nota esplicativa allegata al documento redatto dalla Regione Piemonte).

I Soci, pur con l'assoluta parità fra loro nei diritti e nei doveri verso l'Associazione, sono formalmente distinti nei seguenti raggruppamenti:

- a) Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione, i firmatari dell'atto costitutivo
- b) Soci Ordinari: sono tali tutti quelli che, avendone fatta regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, sono accolti come tali. Fra i Soci Ordinari acquistano particolare rilevanza coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e che sono destinatari degli interventi della Legge regionale sarda sull'emigrazione: legge n° 7 de1 15 gennaio 1991 e sue modifiche: coloro cioè che sono nati in Sardegna e hanno dimora abituale fuori del territorio regionale e i lo coniugi; i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano un ascendente d'origine sarda, e i loro coniugi.
- c) **Soci Benemeriti:** Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si sono distinti per particolari meriti nella società o nei confronti del Circolo stesso, anche se iscritti ad altro Circolo.

NOTA: Soci Fondatori e Soci ordinari hanno l'Assoluta parità tra loro nei diritti e doveri verso il l'Associazione

Articolo 7 – Ineleggibilità dei Soci alle cariche sociali per incompatibilità

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Probiviri, nel Collegio dei Sindaci Revisori:

- Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e nei Collegi dei Sindaci Revisori e dei ProbiViri i Soci che percepiscono compensi a carattere continuativo dal Circolo, o che sono cointeressati alle attività del Circolo, aventi finalità di lucro;
- 2. Più di due persone legate fra loro da vincolo di parentela di primo e secondo grado;
- 3. Alla elezione degli organi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 4. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei Soci

La domanda d'ammissione all'Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio, e l'impegno all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti interni. All'atto di accettazione della domanda di ammissione, il richiedente

acquisisce la qualifica di Socio

I Soci Ordinari sono tenuti:

- 1. Al pagamento della quota sociale annuale approvata dall'Assemblea dei Soci;
- 2. All'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- 3. a non prendere, senza essere autorizzati, iniziative personali che impegnino in qualunque modo il Circolo;
- 4. Ad offrire in tutte le circostanze prova di serietà e di educazione civica a tutela del buon nome della Sardegna, dei Sardi e degli altri Soci del Circolo.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante socio il Presidente del Circolo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima convocazione.

La permanenza del socio nel Circolo è subordinata alla conservazione delle condizioni che ne hanno permesso l'ammissione, nonché all'osservanza delle norme del presente Statuto e del suo eventuale Regolamento di attuazione. In presenza di tali condizioni l'ammissione del socio è a tempo indeterminato.

I soci hanno il diritto:

- di ricevere una tessera che attesti la sua adesione al Circolo e agli organismi superiori di carattere nazionale (F.A.S.I.);
- Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

(Come da art. 3, c. 2, lett. f) l.r. 7/2006 - art. 3, c. 2, lett. g) l.r. 7/2006 - art. 3, c. 2, lett. f) l.r. 7/2006)

Articolo 9 – Stato giuridico dei soci ed eventuali atti disciplinari

- 1. Il Socio perde la sua qualifica solo per dimissioni, espulsione o morte;
- 2. La quota associativa non è trasmissibile, tranne in caso di morte;
- 3. In caso di mancato pagamento della quota sociale nei tempi stabiliti, il Socio perde tutti i diritti;

- 4. I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Le dimissioni sono regolate dal Regolamento di attuazione
- 5. I Soci possono essere sottoposti a sanzioni come sospensione, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
 - a) Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi sociali del Circolo;
 - b) Qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, per due anni consecutivi;
 - c) Qualora in qualche modo arrechino danni morali e/o materiali al Circolo o ai suoi associati. Il provvedimento disciplinare deve essere motivato e proporzionato.
- 6. L'ammonizione e la deplorazione possono essere comminate anche dal Consiglio Direttivo.

In caso di disaccordo con la decisione del Collegio del proprio Circolo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri della FASI.

TITOLO III

Articolo 10 - Organi del Circolo.

Gli Organi del Circolo sono:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- c) IL PRESIDENTE;
- d) ORGANO DI CONTROLLO DENOMINATO COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI che, nel caso ricorrono i presupposti previsti dall'art 30 del D. Lgs n. 117/2017, deve rispettare tale norma;
- e) REVISORE LEGALE DEI CONTI, se dovuto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 117/2017 e della Legge Regionale della Regione Autonoma Sardegna 22 agosto 1990 n. 40;
- f) ORGANO DI GARANZIA COSTITUITO DAL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Tutte le cariche vengono ricoperte ed esplicate a titolo gratuito

Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale che deve essere firmato dal colui che presiede l'organo e dal segretario verbalizzante.

I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione, in libera visione ai soci.

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Ordinari e Fondatori, con diritto di voto ed è il massimo organo deliberante del Circolo; saranno invitati all'Assemblea anche i Soci Benemeriti ma senza diritto di

voto.

Le decisioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci L'Assemblea:

- 1. Approva annualmente il rendiconto economico preventivo, consuntivo e quello patrimoniale così come puntualizzato all'articolo specifico;
- 2. Approva il programma di massima annuale e/o pluriennale d'iniziative, d'attività e d'investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- 3. Approva il regolamento di attuazione del presente Statuto;
- 4. Discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali F.A.S.I., secondo il Regolamento stabilito;
- 5. Elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà + 1 (uno) degli eligendi;
- 6. Delibera e ratifica l'importo delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;
- 7. Decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
- 8. Apporta le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste dallo Statuto stesso.

Le modalità elettive sono normate da apposito regolamento.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nel caso previsto dall'art. 23.

La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo con almeno 3 ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno due volte l'anno, di propria iniziativa o a richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto di partecipazione almeno 7 giorni prima, mediante lettera e/o fax. specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

In via straordinaria dal Presidente o a richiesta motivata di almeno i 1/10 dei soci o, per gravi situazioni amministrative o contabili, a richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni, dalla data in cui è richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.

Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta 1/3 dei Soci presenti.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. (Parere preventivo ai sensi dell'art. 4 del D.C.M.21/03/2001 n. 329, N. 129 del 16/04/2007).

Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota sociale ed iscritti al Circolo da almeno tre mesi: non è ammesso il voto per delega.

In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni.

Fra gli eletti, il Consigliere Anziano (ossia il più votato), convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il CONSIGLIO DIRETTIVO, è costituito da un massimo di 15 membri. Va inoltre garantita un'adeguata rappresentanza femminile dando pari opportunità nelle candidature.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i Soci in regola col pagamento della quota sociale ed iscritti da almeno tre mesi all'associazione, salvo le limitazioni specificate nell'art. 7

Il Consiglio Direttivo:

- a) Formula i programmi di attività sociale come da Statuto ed attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Definisce i regolamenti degli organismi in cui si articola l'Associazione;
- c) In occasione del rinnovo delle cariche direttive definisce il regolamento elettorale;
- d) Delibera sulle domande di nuove adesioni e sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e) Delibera sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- f) Stabilisce le quote associative da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- g) Predispone il rendiconto economico-patrimoniale preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea;
- h) Delibera su eventuali partecipazioni del Circolo, in forma stabile od occasionale, ad istituzioni od organismi che abbiano gli stessi obiettivi del Circolo;

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso venisse a mancare, per qualunque motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentrerà il primo dei non eletti.

Il Consigliere che, salvo giustificata causa di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.

Tuttavia quando un Consigliere abbia sommato, nel corso dell'anno, un numero di assenze pari o

superiore al 50% del numero delle riunioni del Consiglio Direttivo, non sono sufficienti normali giustificazioni e decade ugualmente dalla carica.

Il consiglio Direttivo tutto decade quando, per qualsiasi motivo, decade la maggioranza dei componenti. Il Presidente uscente o (in sua assenza) il Vicepresidente, o il Consigliere con più anzianità di incarichi direttivi nel Circolo, convoca entro tre mesi nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta il mese ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di inadempienza reiterata da parte del Presidente può essere convocato da parte della maggioranza del Direttivo stesso.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono considerate valide in presenza del 50% più uno dei componenti del Consiglio stesso; in caso di votazione con risultato di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente: non è ammesso il voto per delega.

Di ogni seduta sarà redatto regolare verbale che sarà trascritto nell'apposito registro. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede, in sua vece la riunione, dal Segretario e, quando si tratti d'impegni di spesa, dal Tesoriere. I verbali saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può deliberare di accogliere nuovi Soci Benemeriti, la cui richiesta d'ammissione potrà essere presa in considerazione solamente se avvallata dalla proposta scritta di due Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, due VicePresidenti, di cui uno Vicario, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente ed eleggerne un altro con mozione motivata.

Articolo 13 - PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed inoltre rappresenta L'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati;

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Difettivo.

Il Vicepresidente 'Vicario, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Articolo 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.

Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Saranno scelti possibilmente fra soci che per prestigio o per doti di particolare equilibrio, o per età o incarichi ricoperti diano la massima fiducia.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrà insorgere fra gli appartenenti all'Associazione. Esprime una sua proposta circa la sospensione, l'espulsione o la radiazione di un Socio.

Nel caso di giudizio su parenti o congiunti di primo e secondo grado il Proboviro interessato non parteciperà all'esame e giudizio del caso.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere attivato, anche dal Direttivo in carica, oppure, previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo socio, a difesa dei propri diritti.

Il collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari che devono essere ratificate dal Direttivo.

Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO.

L'Organo di Controllo, denominato Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo) ed elegge al suo interno il Presidente;

I Revisori, sono eletti dall'Assemblea dei Soci nel rispetto dall'art. 2399 del codice civile e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Saranno scelti possibilmente fra i soci che abbiano competenza in materia amministrativa e contabile.

Nel caso in cui l'Associazione si trovi in presenza dei presupposti previsti dagli articoli 30 o 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la composizione dell'Organo di Controllo è quella prevista dalle norme sopra richiamate, e la nomina viene effettuata nel rispetto degli art. 2399 e 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare semestralmente o annualmente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili ed immobili e l'adempimento delle norme civilistico-fiscali relative alla tenuta di una corretta contabilità. Esamina inoltre e controlla i conti consuntivi e preventivi e redige la relazione di presentazione dei rendiconti all'Assemblea.

I Revisori effettivi sono convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo ove sono tenuti, per le materie di competenza, ad esprimere parere consultivo; le dimissioni da membro del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere inviate al Presidente dello stesso, cui spetterà dopo la ratifica da parte del Collegio darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

Non può ricoprire la carica di Revisore un parente di primo e secondo grado dei componenti del

Consiglio direttivo.

Articolo 16 - DIMISSIONI DEI SOCI

I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni e sarà comunque tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte.

In caso di dimissioni da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al(i) subentrante(i) delle variazioni avvenute.

TITOLO IV

Articolo 17 – Documenti di bilancio

I documenti di bilancio sono redatti secondo il disposto degli art. 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché secondo le indicazioni della Regione Autonoma Sardegna. In presenza dei presupposti previsti dall'art 14 del Decreto Legislativo 117/2017 viene redatto altresì il bilancio sociale.

Articolo 18 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote da tesseramento
- eventuali contributi pubblici e private
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e/o ad essa pervenuti con le modalità previste dalla legge.
- 1. Il Circolo trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) Contributi degli associati;
 - b) Eredità, donazioni e legati;
 - c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2. Il Circolo è tenuto a conservare per almeno tre anni la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della legge 383/2000.
- 3. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse o di un utile.
- 4. I proventi delle attività, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, non possono in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette, ma destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività ivi previste. Un eventuale avanzo non viene distribuito ai soci ma riutilizzato nell'anno successivo a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 19 - L'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto che deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro il 28 febbraio successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 20 - Il rendiconto

Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie. (come da art. 3, c. 2, lett. h) l.r. 7/2006)

Articolo 21 - Responsabilità amministrative

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione i Vicepresidenti e/o il Segretario e/o il Tesoriere.

Articolo 22 – Libri sociali

I libri sociali e i registri contabili che l'Associazione deve tenere sono:

- 1. Il libro dei soci;
- 2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- 3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e e dell'Organo di Garanzia;
- 5. Il libro giornale della contabilità;
- 6. Il libro dell'inventario.

Articolo 23 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata;

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole del 50% degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto e le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per le variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo. Tali variazioni saranno successivamente ratificate nel primo consesso assembleare.

Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto, su delibera dell'Assemblea Straordinaria con fini di utilità sociale ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. (come da art. 3 c. 2, lett. j) l.r. 7/2006)

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le

passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, se costituito, e salva diversa destinazione imposta da legge, ad altro/altri enti del Terzo settore avente/i finalità analoghe a quelle dell'Associazione, previa deliberazione della Assemblea Straordinaria del Circolo.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006, e della legge regionale sarda del 15 gennaio 1991.

Articolo 24 - Norme transitorie

Le norme previste dal presente Statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.

Articolo 25 - Diverse

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile e a tutto quanto previsto in materia associativa dalle vigenti normative di legge. Le cariche sociali elencate nel presente Statuto sono cariche onorifiche e nessuna retribuzione è dovuta a chi le ricopre.

Il Consiglio direttivo

Presidente RENZO CADDEO

Vice presidenti SALVATORE FARCI (Vicario)

SALVATORE ABOZZI

Tesoriere CLAUDIO MANGANELLO

Segretario MICHELE CARTA

Componenti FLORE MICHELINO

DEPLANO ANDREA